

# **COMUNE DI CHIESINA UZZANESE**

## **Provincia di Pistoia**

### **REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE**

**(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.42 in data 24/07/2007)**

#### **SOMMARIO**

**ART. 1 – Finalità del servizio**

**ART. 2 – Oggetto del regolamento**

**ART. 3 – Area territoriale**

**ART. 4 – Modalità di gestione**

**ART. 5 – Tipologia del servizio**

**ART. 6 – Destinatari del servizio**

**ART. 7 – Modalità di accesso al servizio**

**ART. 8 – Modalità di erogazione del servizio**

**ART. 9 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

**ART.10 – Benefici di esenzione o agevolazione sulle tariffe**

#### **ART.1 – FINALITA' DEL SERVIZIO –**

Il servizio comunale di trasporto sociale è istituito come intervento volto a concorrere alla promozione del benessere dei cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, permettendo loro di fruire della rete dei servizi esistenti nella zona per il soddisfacimento di bisogni primari.

Il servizio rientra tra le azioni di natura socio-assistenziale promosse dal Comune di Chiesina Uzzanese al fine di consentire a persone, in situazioni di svantaggio, anche transitorio, di raggiungere strutture a carattere assistenziale e sanitario, centri di cura e riabilitazione, centri commerciali e, in generale, di accedere a luoghi in cui si erogano i servizi di cui necessitano.

#### **ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO –**

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità a cui si devono uniformare la gestione e l'erogazione del servizio di trasporto sociale istituito dal Comune, nonché i criteri di accesso dell'utenza al servizio stesso.

#### **ART. 3 – AREA TERRITORIALE –**

Il servizio viene effettuato nell'ambito del territorio della Valdinievole.

E' previsto, inoltre, il raggiungimento dei centri ospedalieri di Pistoia e S. Marcello Pistoiese.

#### **ART.4 – MODALITA' DI GESTIONE –**

Il servizio potrà essere effettuato dal Comune con le seguenti modalità:

- in forma diretta con l'utilizzo di veicoli di proprietà dell'Ente e di volontari del servizio civile nazionale, se disponibili, per la conduzione dei mezzi occorrenti;
- attraverso la stipula di apposite convenzioni con associazioni di volontariato;

I conducenti dei veicoli dovranno essere in possesso della patente cat. B.

#### **ART. 5 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO –**

Il "trasporto sociale" è un servizio utile a permettere l'accesso:

- alle strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche o convenzionate, per l'effettuazione di visite mediche, analisi, cure riabilitative;
- agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi per l'espletamento di pratiche burocratiche;
- ai centri commerciali per l'approvvigionamento di generi di prima necessità.

Le suddette prestazioni vengono rese quando le stesse non sono assicurate dal S.S.N. o non ricadono nella competenza dei servizi sociali gestiti, in forma associata a livello zonale, dai Comuni della Valdinievole.

Il "trasporto sociale" può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il servizio di trasporto inizia dalla residenza dell'utente, è diretto ad una delle suddette destinazioni e si conclude con il rientro al domicilio dell'utente stesso.

#### **ART. 6 – DESTINATARI DEL SERVIZIO –**

Possono usufruire del servizio di trasporto sociale i cittadini residenti nel Comune di Chiesina Uzzanese che siano:

- a) anziani (persone ultrasessantacinquenni) che vivono soli o con il coniuge, che si trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti;
- b) invalidi adulti (in possesso dell'apposita documentazione rilasciata dall'organo competente attestante il grado di invalidità riconosciuta) che si trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti;
- c) portatori di handicap, adulti riconosciuti ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/92, che si trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti;
- d) persone adulte che si trovino in situazione di bisogno, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti e compatibili con le esigenze del cittadino, seguite dai servizi sociali del Comune o segnalate da quest'ultimi o da uffici competenti, per particolari esigenze tramite apposita relazione dell'assistente sociale.

Alla scadenza della convenzione, stipulata, anche per conto di questo Ente, dal Comune di Montecatini Terme, nell'ambito del progetto zonale "Percorsi per una vita indipendente", per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale rivolto ai soggetti portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della legge n. 104/92, il presente regolamento verrà appositamente integrato per disciplinare, nel dettaglio, il servizio di cui trattasi rivolto a tale tipo di utenza.

Nel frattempo, i portatori di handicap e gli invalidi potranno fruire delle prestazioni previste dal presente regolamento solo nel caso in cui il trasporto possa avvenire senza necessità di un accompagnatore e di mezzi appositamente attrezzati.

#### **ART. 7 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO -**

L'accesso al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte della persona interessata o dei suoi familiari o rappresentante legale, presso l'ufficio servizi sociali del Comune, con l'utilizzo di apposita modulistica predisposta dall'ufficio stesso.

Nella domanda di accesso al servizio di trasporto sociale, dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/ 28.12.2000, da parte del richiedente:

- i dati anagrafici
- la situazione di momentanea o permanente difficoltà di spostamento
- la mancanza di una rete parentale che possa fornire assistenza
- l'impossibilità di fruire dei servizi di trasporto pubblico locale
- di conoscere ed accettare le condizioni stabilite dal presente regolamento

Inoltre, alla domanda dovranno essere allegate:

- la relazione, se richiesta, dell'assistente sociale addetto ai servizi sociali del Comune –

- l'attestazione ISEE (in corso di validità) relativa alle condizioni economico-patrimoniali, rilasciata ai sensi del D. L. 31/3/1998, n. 109, come modificato dal D.L. 3/05/2000, n. 130.

La domanda, se accettata, dà diritto di accesso al servizio in parola per la durata dell'anno solare in cui viene presentata.

Pertanto annualmente va rinnovata.

Il termine per la valutazione delle richieste di accesso al servizio è stabilito in 20 giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo del Comune, al fine di consentire lo svolgimento dell'iter istruttorio e delle verifiche da effettuare.

Gli eventuali accertamenti sono effettuati dall'assistente sociale addetto ai servizi sociali del Comune.

## **ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Una volta accolta l'istanza di accesso al servizio, all'utente viene rilasciata, a cura dell'ufficio servizi sociali del Comune, una tessera, valida per l'anno solare in cui la stessa è concessa, nella quale sarà indicata, oltre ai dati identificativi del cittadino interessato, l'attribuzione di un numero di punti da utilizzare per l'effettuazione dei viaggi.

Si conviene che ad ogni punto corrisponda il valore di 1 (uno) € con cui coprire virtualmente i costi dei viaggi, preventivamente fissati con atto della Giunta comunale.

Il suddetto organo, inoltre, stabilirà, con proprio provvedimento, il numero massimo di punti da attribuire ad ogni singolo utente del servizio mensilmente e nel corso di un anno. Stabilirà, altresì, le modalità di utilizzo dei punti assegnati ma risultanti inutilizzati a fine anno.

Il soggetto attuatore del trasporto si farà carico di scalare dalla tessera rilasciata all'utente un numero di punti corrispondente al valore, preventivamente stabilito, del viaggio effettuato.

La quantità di viaggi da effettuarsi nell'arco dell'anno sono determinati compatibilmente con l'entità delle risorse di bilancio destinate al servizio.

I trasporti, di norma, verranno espletati su prenotazione che l'interessato farà al soggetto attuatore del servizio con almeno 1 giorno di anticipo.

I servizi verranno svolti dalle ore 7,00 alle ore 18,00, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,00 alle ore 12,30 nel giorno di sabato.

Tali orari potranno essere variati con atto della Giunta comunale.

Gli operatori addetti al trasporto devono garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

Gli utenti devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al soggetto incaricato del servizio ogni variazione che si rende necessaria per eventi impreveduti sopravvenuti.

L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio servizi sociali del Comune le eventuali variazioni del proprio stato di necessità.

## **ART. 9 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO**

La Giunta comunale stabilisce annualmente le tariffe del servizio.

L'eventuale pagamento della tariffa posta a carico dell'utente è corrisposto al momento del ritiro della tessera di viaggio di cui è cenno al precedente articolo 8.

## **ART.10 – BENEFICI DI ESENZIONE O AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE**

La Giunta comunale stabilisce, con eventuale aggiornamento annuale in base alla variazione percentuale in aumento dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo, fornito dall'ISTAT, le

soglie ISEE di accesso ai benefici di esenzione e di agevolazione sul pagamento delle tariffe relative al servizio di trasporto sociale.